

Lussemburgo, 31 gennaio 2012

*Egregio Signor Ministro Villy
Søvndal
Presidente
Consiglio dell'Unione europea
Rue de la Loi, 175*

B – 1048 BRUXELLES

Signor Presidente,

Facendo riferimento alla dichiarazione allegata alla decisione del Consiglio del 20 dicembre 2007, mi prego di trasmetterLe una relazione sull'applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza da parte della Corte di giustizia.

La relazione è acclusa in tutte le lingue ufficiali.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia più alta considerazione.

Vassilios SKOURIS

Relazione sull'attuazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza da parte della Corte di giustizia ¹

Dal 1° marzo 2008, si può sottoporre a un procedimento d'urgenza un rinvio pregiudiziale che sollevi una o più questioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, su richiesta del giudice nazionale o, in via eccezionale, d'ufficio ². La presente relazione sull'applicazione di detto procedimento da parte della Corte delinea un primo bilancio relativo al periodo 1° marzo 2008 – 6 ottobre 2011 (in prosieguo: il «periodo di riferimento»), che include tre anni giudiziari completi.

Si rammenta che l'introduzione di tale procedimento faceva seguito alle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo che invitava la Commissione a presentare, previa consultazione della Corte di giustizia, una proposta diretta a «*consentire alla stessa di statuire rapidamente*» mediante l'introduzione di una procedura «*per trattare in modo spedito e appropriato le richieste di pronuncia pregiudiziale sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*» ³. La Commissione, pur ritenendo che occorresse «*avere fiducia nel buon funzionamento della Corte di giustizia*», ha rilevato che, «*in caso di bisogno, potrebbero essere inserite nello statuto della Corte di giustizia (...) e nel suo regolamento di procedura disposizioni speciali per trattare immediatamente le cause particolarmente urgenti*» ⁴.

La Corte, con la proposta da essa infine elaborata, nella versione approvata dal Consiglio, ha optato per l'introduzione di un procedimento pregiudiziale d'urgenza caratterizzato, sostanzialmente, da tre aspetti specifici rispetto al procedimento pregiudiziale ordinario (e, di conseguenza, rispetto al procedimento accelerato, che riproduce sotto tutti i punti di vista lo schema procedurale di un procedimento ordinario pur rendendolo più celere in modo significativo). In primo luogo, soltanto le parti della causa principale, lo Stato membro a cui appartiene il giudice del rinvio, la Commissione e le altre istituzioni, qualora sia in causa uno

¹ Relazione presentata al Consiglio in conformità alla dichiarazione in allegato alla sua decisione del 20 dicembre 2007 (GU L 24 del 29 gennaio 2008, pag. 44).

² Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, GU L 24 del 29 gennaio 2008, pag. 42; modifiche del regolamento di procedura della Corte di Giustizia, GU L 24 del 29 gennaio 2008, pag. 39, e GU L 92 del 13 aprile 2010, pag. 12.

³ Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Bruxelles, 4 e 5 novembre 2004, 14292/1/04, punto 3-1.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte di giustizia delle Comunità europee, per adattare le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea relative alle competenze della Corte di giustizia, per una tutela giurisdizionale più effettiva, 28 giugno 2006, COM(2006) 346 def.

dei loro atti, partecipano alla fase scritta del procedimento. Dal momento che questi ultimi padroneggiano la lingua processuale, la fase scritta può essere pertanto avviata immediatamente, senza dover attendere la traduzione del rinvio pregiudiziale in tutte le lingue ufficiali. In secondo luogo, le cause che possono essere oggetto di un procedimento d'urgenza sono rinviate a una sezione specificamente designata a tale scopo, che statuisce senza il previo deferimento alla Riunione generale della Corte. In terzo luogo, le comunicazioni nel contesto del procedimento d'urgenza, sia di natura interna sia quelle rivolte alle parti e agli interessati, sono effettuate, nei limiti del possibile, interamente per via elettronica. Si auspicava di ottenere, grazie a tali misure, un considerevole guadagno in termini di durata del procedimento.

1. Durata media della procedura nelle cause soggette al procedimento pregiudiziale d'urgenza

Le cause soggette al procedimento pregiudiziale d'urgenza sono state definite, in media, in 66 giorni (v. tabella n. 1 in allegato). Per nessuna causa è stata superata la durata di tre mesi. Il principale obiettivo previsto e annunciato dalla Corte, vale a dire una definizione di tale tipo di cause in termini molto brevi, compresi, approssimativamente, tra i due e i quattro mesi, con possibili variazioni in funzione del grado di urgenza, è quindi pienamente raggiunto.

2. Volume e natura del contenzioso interessato dal procedimento pregiudiziale d'urgenza

Prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il procedimento pregiudiziale d'urgenza era applicabile nei settori previsti nel titolo VI del Trattato sull'Unione o nel titolo IV della terza parte del Trattato CE. Dal 1° dicembre 2009, detto procedimento è applicabile nei settori di cui al titolo V della terza parte del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che ha raggruppato le precedenti disposizioni⁵. In particolare, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la competenza della Corte è stata ampliata in modo sostanziale a causa del numero di organi giudicanti nazionali che possono adesso interpellarla nei settori interessati.

⁵ Modifiche del regolamento di procedura della Corte di Giustizia, GU L 92 del 13 aprile 2010, pag. 12.

Nel corso del periodo di riferimento sono state sottoposte alla Corte **126** domande pregiudiziali relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, pertanto, atte ad essere oggetto del procedimento d'urgenza. Detta cifra rappresenta l'**11,64%** di tutti i rinvii pregiudiziali presentati durante tale periodo, ossia 1082.

È interessante rilevare che successivamente all'introduzione del procedimento pregiudiziale d'urgenza, ma prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, soltanto il 4,85% dei rinvii pregiudiziali verteva sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ⁶.

Tra le 126 cause rientranti nell'ambito di applicazione del procedimento pregiudiziale di urgenza, oltre la metà (68 cause, vale a dire il 54%) riguardavano la cooperazione giudiziaria in materia civile, e i due terzi di queste ultime (42 cause) il regolamento n. 44/2001 ⁷. Dieci di tali cause vertevano sull'interpretazione dei regolamenti n. 1347/2000 e n. 2201/2003 ⁸.

Un terzo delle 126 cause che potevano essere oggetto di procedimento pregiudiziale d'urgenza riguardavano il settore «visti, asilo e immigrazione» (43 cause, ossia il 34%), di cui 22 più specificamente la direttiva 2008/115/CE ⁹ e 14 la direttiva 2004/83/CE ¹⁰.

Infine, 18 di queste 126 cause (vale a dire il 14%) vertevano sulla cooperazione in materia penale, di cui 10 sulla decisione-quadro 2002/584/GAI ¹¹.

Per 21 di dette 126 cause era stata presentata la domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza, formulata dal giudice nazionale, e una delle cause di cui trattasi è

⁶ 25 cause su un totale di 515 rinvii pregiudiziali proposti tra il 1° marzo 2008 e il 30 novembre 2009.

⁷ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 12 del 16 gennaio 2001, pag. 1.

⁸ Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, GU L 160 del 30 giugno 2000, pag. 19, e regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, GU L 338 del 23 dicembre 2003, pag. 1.

⁹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24 dicembre 2008, pag. 98.

¹⁰ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, GU L 304 del 30 settembre 2004, pag. 2 o 12.

¹¹ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18 luglio 2002, pag. 1.

stata eccezionalmente oggetto di un avvio d'ufficio del procedimento de quo a seguito di una domanda del presidente della Corte ¹².

Quindi, nel corso del periodo di riferimento, quasi **un quinto (17,5%) delle cause che potevano essere soggette al procedimento pregiudiziale d'urgenza sono state oggetto di una domanda in tal senso.**

Tra dette 22 domande, 12 sono state accolte, compresa quella del presidente della Corte, **vale a dire oltre la metà** (circa il 55%); 8 sono state respinte (v. tabella n. 2 in allegato) e a 2 di esse non è stato dato seguito ¹³.

Delle dodici cause oggetto di procedimento pregiudiziale d'urgenza la metà riguardava la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà parentale ¹⁴. Un quarto delle stesse verteva sul mandato di arresto europeo ¹⁵. Infine, l'ultimo quarto di dette cause rientrava nel settore «visti, asilo e immigrazione», e riguardava in particolare l'interpretazione della direttiva 2008/115/CE ¹⁶.

Da questi dati statistici possono essere tratte due principali conclusioni.

Da un lato, sebbene sia vero che, in valore assoluto, il numero di domande è rimasto modesto ¹⁷, la proporzione di tali domande rispetto alle cause rientranti nel potenziale ambito di applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza, ossia quasi un quinto, non è trascurabile.

¹² L'articolo 104 ter, paragrafo 1, primo e terzo comma, del regolamento di procedura consente alla Corte, in via eccezionale, di sottoporre un rinvio pregiudiziale a un procedimento d'urgenza. Spetta al presidente della Corte, qualora l'applicazione di tale procedimento sembri, prima facie, imporsi sebbene non sia stata chiesta dal giudice nazionale, chiedere alla sezione designata di verificare la necessità di sottoporre il rinvio al procedimento pregiudiziale d'urgenza. Tale disposizione è stata utilizzata soltanto una volta, nella causa C-491/10, Aguirre Zarraga.

¹³ Si tratta delle cause C-140/11, Ngagne, e C-156/11, Music, che sono state oggetto di rinuncia da parte del giudice del rinvio dopo la pronuncia della sentenza nelle cause connesse C-61/11 PPU, El Dridi Hassen, e che sono state cancellate dal ruolo prima che la sezione designata si pronunciasse sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza.

¹⁴ V. nota a piè di pagina n. 8.

¹⁵ V. nota a piè di pagina n. 11.

¹⁶ V. nota a piè di pagina n. 9.

¹⁷ È poco probabile che tale relativa moderazione dei giudici nazionale sia imputabile a una sorta di insufficiente conoscenza del procedimento promosso, dato che le domande presentate nel corso del periodo di riferimento provengono da giudici di gradi diversi e ripartiti tra vari Stati membri.

Dall'altro, i motivi dedotti dal giudice nazionale a sostegno della loro domanda di applicazione del procedimento d'urgenza erano per lo più fondati, in quanto oltre la metà delle domande sono state accolte.

3. Svolgimento della fase scritta e orale del procedimento

La Corte non si è mai avvalsa della possibilità, prevista all'articolo 104 ter, paragrafo 4, del regolamento di procedura, di omettere, in casi di estrema urgenza, la fase scritta del procedimento.

In media, la durata della fase scritta nelle cause in cui si è potuto fare ricorso al procedimento pregiudiziale d'urgenza è stata superiore a 16 giorni ¹⁸ (v. tabella n. 3 in allegato). La Corte ha pertanto provveduto affinché gli Stati membri disponessero del tempo necessario per formulare eventuali osservazioni per iscritto; il Consiglio ha invitato la Corte a non ridurre detto termine a meno di dieci giorni lavorativi ¹⁹.

Sussisteva la medesima preoccupazione relativamente alla fissazione della data dell'udienza che, in media, si è tenuta qualche giorno dopo il termine dei 16 giorni successivi alla comunicazione alle parti e agli interessati delle osservazioni scritte depositate e della loro traduzione (v. tabella n. 3 in allegato).

La partecipazione all'udienza di Stati membri diversi da quello a cui appartiene il giudice del rinvio è stata comparativamente elevata, giacché in media tre Stati membri hanno presentato le loro osservazioni nel corso della fase orale (v. tabella n. 4 in allegato), laddove, su un campione rappresentativo delle udienze che si sono tenute nell'ambito dei procedimenti pregiudiziali ²⁰, in media un solo Stato membro (oltre a quello a cui appartiene il giudice del rinvio) partecipa all'udienza.

¹⁸ L'articolo 104 ter, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di procedura prevede che la decisione di sottoporre il rinvio al procedimento d'urgenza fissa il termine entro il quale le parti e gli interessati autorizzati a partecipare alla fase scritta del procedimento possono depositare memorie o osservazioni scritte.

¹⁹ Dichiarazione del Consiglio allegata alla sua decisione del 20 dicembre 2007, GU L 24 del 29 gennaio 2008, pag. 44.

²⁰ Vale a dire tutte le udienze organizzate, dinanzi a tutti i collegi giudicanti nel complesso, durante il mese di ottobre 2011.

Le prese di posizione dell'avvocato generale nei procedimenti pregiudiziali di urgenza sono state presentate, in media, un po' oltre i tre giorni dopo la tenuta dell'udienza (v. tabella n. 3), e, con una sola eccezione²¹, sono state tutte pubblicate²².

4. La designazione della sezione incaricata delle cause oggetto di domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento di procedura, la Corte ha designato al suo interno le sezioni incaricate delle cause oggetto di domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza. Essa ha sempre designato a tale titolo una sola sezione di cinque giudici.

Nel corso del periodo di riferimento, sono state designate, in ordine successivo, le quattro sezioni di cinque giudici di cui consta attualmente la Corte²³. Pertanto, la larga maggioranza dei giudici della Corte hanno avuto occasione di trattare una causa oggetto di una domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza.

Ai lavori delle sezioni volta a volta competenti hanno sempre preso parte cinque giudici²⁴. In un'unica occasione, la sezione designata ha deciso di rinviare la causa dinanzi alla Corte ai fini della sua attribuzione a un collegio più numeroso²⁵.

Sebbene il numero di domande volte all'applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza, che si sono fondamentalmente susseguite nel tempo e hanno richiesto solo di rado una trattazione concomitante da parte della sezione designata, non abbia reso necessaria la designazione di diverse sezioni che statuissero contemporaneamente, la gestione delle cause soggette al procedimento d'urgenza è risultata particolarmente impegnativa per la sezione interessata.

²¹ Nella causa C-388/08 PPU, Leymann e Pustovarov.

²² Conformemente alla prassi della Corte, le prese di posizione, ove siano presentate in forma scritta, sono pubblicate, salva contraria decisione del collegio giudicante, sentito l'avvocato generale.

²³ La Terza Sezione per il periodo 1° marzo 2008 – 6 ottobre 2008; la Seconda Sezione per il periodo 7 ottobre 2008 – 6 ottobre 2009; la nuova Terza Sezione (già Quarta Sezione) per il periodo 7 ottobre 2009 – 6 ottobre 2010; la Prima Sezione per il periodo 7 ottobre 2010 – 6 ottobre 2011.

²⁴ Ai sensi dell'articolo 104 ter, paragrafo 5, del regolamento di procedura, la sezione designata può decidere di riunirsi in collegio di tre giudici.

²⁵ Nella causa C-357/09 PPU, Kadzoev, rinviata dalla Corte dinanzi alla Grande Sezione.

5. Prassi seguita dalla Corte per quanto riguarda le decisioni di avviare o meno il procedimento d'urgenza

A motivo dell'estrema celerità con cui la sezione designata deve pronunciarsi in merito alle domande di applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza, termine che durante il periodo di riferimento è corrisposto, in media, a un po' più di 8 giorni ²⁶ (v. tabella n. 3 in allegato), le decisioni favorevoli o contrarie all'avvio di un procedimento d'urgenza non sono motivate.

Un'analisi delle circostanze di fatto e di diritto in cui è stato accordato il procedimento pregiudiziale d'urgenza consente tuttavia di individuare due tipi di situazioni che hanno condotto la Corte a pronunciarsi tempestivamente:

- quando sussiste il rischio di un'irreparabile compromissione della relazione genitore /figlio, ad esempio ove sia in gioco il rimpatrio di un bambino privato del contatto con uno dei suoi genitori (C-195/08 PPU, Rinau; C-403/09 PPU, Detiček; C-211/10 PPU, Povse; C-400/10 PPU, McB; C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga; C-497/10 PPU, Mercredi) o il ricongiungimento familiare (C-155/11 PPU, Imran);
- quando la persona si trova in stato detentivo e il mantenimento di quest'ultimo dipende dalla risposta richiesta alla Corte (C-296/08 PPU, Santesteban Goicoechea; C-388/08 PPU, Leymann e Pustovarov; C-357/09 PPU, Kadzoev; C-105/10 PPU, Gataev e Gataeva; C-61/11 PPU, El Dridi Hassen).

Questa prassi è conforme alle ipotesi previste dalla Corte nella sua nota informativa sull'introduzione di procedimenti pregiudiziali da parte dei giudici nazionali ²⁷ e all'invito del Consiglio di applicare il procedimento pregiudiziale d'urgenza in situazioni di privazione della libertà ²⁸, ripreso dall'articolo 267, quarto comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Modalità di comunicazione

²⁶ Detto termine include il tempo necessario per la traduzione della domanda prima del suo trattamento.

²⁷ GU C 160 del 28 maggio 2011, pag. 1, punto 37: «(...) Un giudice nazionale potrebbe decidere di presentare una domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza in presenza, ad esempio, delle seguenti situazioni: nel caso, di cui all'art. 267, quarto comma, del TFUE, di una persona detenuta o privata della libertà, qualora la soluzione data alla questione sollevata sia determinante per valutare la situazione giuridica di tale persona, ovvero, in una controversia relativa alla potestà dei genitori o alla custodia dei figli, qualora la competenza del giudice adito in base al diritto dell'Unione dipenda dalla soluzione data alla questione pregiudiziale».

²⁸ Dichiarazione del Consiglio allegata alla sua decisione del 20 dicembre 2007, cit.

La comunicazione dei documenti, sia all'interno sia con le parti e gli interessati, è stata effettuata per via elettronica grazie alla predisposizione di «caselle funzionali» specificamente dedicate agli scambi relativi al procedimento pregiudiziale d'urgenza.

Se è vero che, a partire dall'introduzione alla Corte di un sistema generalizzato di deposito e notifica di atti processuali per via elettronica²⁹, il vantaggio di tali «caselle funzionali» è divenuto relativo per quanto riguarda la velocizzazione della trasmissione dell'informazione che se ne attendeva, esse hanno tuttavia consentito di collocare le comunicazioni relative ad un procedimento pregiudiziale d'urgenza in un ambito a sé stante, oggetto di attenzione particolare e continua, contribuendo così a mantenere tutti i soggetti coinvolti in uno stato di allerta.

Il periodo di riferimento ha costituito un buon periodo di rodaggio ai fini dell'applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza da parte della Corte. Il flusso moderato delle domande ha facilitato un'applicazione fluida, fornendo al contempo l'occasione di valutare i maggiori oneri connessi a tale procedimento, che non gravano esclusivamente sulla sezione designata ma altresì sui servizi della Corte, in particolare quelli della traduzione, della cancelleria e dell'interpretazione. A parità di risorse, un sensibile aumento delle domande motivate potrebbe richiedere sforzi notevoli per mantenere gli obiettivi stabiliti e finirebbe probabilmente per ripercuotersi sulla trattazione delle altre cause.

²⁹ Decisione della Corte di giustizia, del 13 settembre 2011, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia, GU C 289 del 1° ottobre 2011, pag. 7.

Tabella n. 1

Durata della procedura nelle cause soggette al procedimento pregiudiziale d'urgenza

Causa	Durata (in giorni)
1. C-195/08 PPU, Rinau <i>Giudice del rinvio: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lituania</i> <i>Oggetto: competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità parentale</i>	58 ³⁰
2. C-296/08 PPU, Santesteban Goicoechea <i>Giudice del rinvio: Cour d'appel de Montpellier, Francia</i> <i>Oggetto: mandato di arresto europeo</i>	40
3. C-388/08 PPU, Leymann e Pustovarov <i>Giudice del rinvio: Korkein oikeus, Finlandia</i> <i>Oggetto: mandato di arresto europeo</i>	87
4. C-357/09 PPU, Kadzoev ³¹ <i>Giudice del rinvio: Administrativen sad Sofia-grad, Bulgaria</i> <i>Oggetto: rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	84
5. C-403/09 PPU, Detiček <i>Giudice del rinvio: Višje sodišče v Mariboru, Slovenia</i> <i>Oggetto: competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità parentale</i>	64
6. C-105/10 PPU, Gataev e Gataeva ³² <i>Giudice del rinvio: Korkein oikeus, Finlandia</i> <i>Oggetto: mandato di arresto europeo e status di rifugiato</i>	/
7. C-211/10 PPU, Povse <i>Giudice del rinvio: Oberster Gerichtshof, Austria</i> <i>Oggetto: competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità parentale</i>	59
8. C-400/10 PPU, McB. <i>Giudice del rinvio: Supreme Court, Irlanda</i> <i>Oggetto: competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità parentale</i>	60
9. C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga <i>Giudice del rinvio: Oberlandesgericht Celle, Germania</i> <i>Oggetto: competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità parentale</i>	68
10. C-497/10 PPU, Mercredi <i>Giudice del rinvio: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Regno Unito</i> <i>Oggetto: competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità parentale</i>	65
11. C-61/11 PPU, El Dridi Hassen <i>Giudice del rinvio: Corte di Appello di Trento</i> <i>Oggetto: rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	77
12. C-155/11 PPU, Imran ³³ <i>Giudice del rinvio: Rechtbank 's-Gravenhage, zittinghoudende te Zwolle-Lelystad, Paesi Bassi</i> <i>Oggetto: diritto al ricongiungimento familiare</i>	/
Media	66,2

³⁰ 50 giorni a far data dalla domanda di sottoporre la causa al procedimento pregiudiziale d'urgenza.

³¹ Detta causa è stata rinviata dinanzi alla Grande Sezione.

³² Per detta causa il giudice nazionale ha rinunciato agli atti e la causa è stata cancellata dal ruolo mediante ordinanza del 3 aprile 2010.

³³ La causa di cui trattasi è stata definita mediante ordinanza di non luogo a provvedere del 10 giugno 2011.

Tabella n. 2

Elenco delle cause relativamente alle quali è stata respinta la domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza

	Procedura applicata successivamente
1. C-123/08, Wolzenburg <i>Giudice del rinvio: Rechtbank Amsterdam, Paesi Bassi</i> <i>Oggetto: mandato di arresto europeo</i>	/
2. C-261/08, Zurita García <i>Giudice del rinvio: Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Spagna</i> <i>Oggetto: codice frontiere Schengen</i>	/
3. C-375/08, Pontini <i>Giudice del rinvio: Tribunale di Treviso</i> <i>Oggetto: non rientra nel settore in cui è applicabile il procedimento pregiudiziale d'urgenza</i>	/
4. C-261/09, Mantello <i>Giudice del rinvio: Oberlandesgericht Stuttgart, Germania</i> <i>Oggetto: mandato di arresto europeo</i>	/
5. C-264/10, Kita ³⁴ <i>Giudice del rinvio: Inalta Curte de Casație și Justiție, Romania</i> <i>Oggetto: mandato di arresto europeo</i>	/
6. C-175/11, HID e BA <i>Giudice del rinvio: High Court of Ireland, Irlanda</i> <i>Oggetto: status di rifugiato</i>	/
7. C-277/11, MM ³⁵ <i>Giudice del rinvio: High Court of Ireland, Irlanda</i> <i>Oggetto: status di rifugiato</i>	Trattamento prioritario
8. C-329/11, Achughbalian <i>Giudice del rinvio: Cour d'appel de Paris, Francia</i> <i>Oggetto: rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	Procedimento accelerato ³⁶

³⁴ Detta causa è stata cancellata dal ruolo a seguito della rinuncia agli atti da parte del giudice del rinvio.

³⁵ Nella causa di cui trattasi il giudice del rinvio ha formulato una domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza per due volte, cui è seguito il rigetto in entrambi i casi.

³⁶ V. ordinanza del presidente della Corte del 30 settembre 2011 (in particolare, punti 9–12).

Tabella n. 3

Durata di talune fasi del procedimento

Causa	Intervallo tra la presentazione della domanda e la decisione (in giorni)	Durata della fase scritta del procedimento (in giorni)	Intervallo tra la notifica delle memorie e l'udienza (in giorni)	Intervallo tra l'udienza e la presa di posizione dell'avvocato generale (in giorni)
1. C-123/08, Wolzenburg	12			
2. C-195/08 PPU, Rinau	1	17	10	5
3. C-261/08, Zurita García	6			
4. C-296/08 PPU, Santesteban Goicoechea	4	15	13	0
5. C-375/08, Pontini	3			
6. C-388/08 PPU, Leymann e Pustovarov	6	19	33	0
7. C-261/09, Mantello	6			
8. C-357/09 PPU, Kadzoev	15	15	18	14
9. C-403/09 PPU, Detiček	7	16	21	2
10. C-105/10 PPU, Gataev e Gataeva	5	15		
11. C-211/10 PPU, Povse	8	15	11	2
12. C-264/10, Kita	11			
13. C-400/10 PPU, McB.	5	16	19	2
14. C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga	9	18	17	1
15. C-497/10 PPU, Mercredi	10	17	8	5
16. C-61/11 PPU, El Dridi Hassen	7	17	15	2
17. C-155/11 PPU, Imran	3	21		
18. C-175/11, HID e BA	19			
19. C-277/11, MM	16 (10 ³⁷)			
20. C-329/11, Achughbabian	12			
Media	8,3	16,75	16,5	3,3

³⁷ In occasione della seconda domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza.

Tabella n. 4
Partecipazione degli Stati membri
(diversi dallo Stato membro a cui appartiene il giudice del rinvio)
alla fase orale del procedimento nelle cause oggetto di procedimento pregiudiziale
d'urgenza

Causa
1. C-195/08 PPU, Rinau <i>Germania, Francia, Lettonia, Paesi Bassi, Regno Unito</i>
2. C-296/08 PPU, Santesteban Goicoechea <i>Spagna</i>
3. C-388/08 PPU, Leymann e Pustovarov <i>Spagna, Paesi Bassi</i>
4. C-357/09 PPU, Kadzoev <i>Lituania</i>
5. C-403/09 PPU, Detiček <i>Repubblica ceca, Germania, Francia, Italia, Lettonia, Polonia</i>
6. <i>C-105/10 PPU, Gataev e Gataeva³⁸</i>
7. C-211/10 PPU, Povse <i>Repubblica ceca, Germania, Francia, Italia, Lettonia, Slovenia, Regno Unito</i>
8. C-400/10 PPU, McB. <i>Germania</i>
9. C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga <i>Grecia, Spagna, Francia, Lettonia</i>
10. C-497/10 PPU, Mercredi <i>Germania, Irlanda, Francia</i>
11. C-61/11 PPU, El Dridi Hassen <i>/</i>
12. <i>C-155/11 PPU, Imran³⁹</i>

³⁸ La rinuncia agli atti del giudice del rinvio è pervenuta alla Corte prima dello svolgimento dell'udienza.

³⁹ L'udienza non si è tenuta in questa causa definita con un'ordinanza di non luogo a provvedere.